



Tribunale Ordinario di Pescara
CAUTELARI ANTE CAUSAM E ATP

N. R.G. [REDACTED]/2024

Il Giudice,

sciogliendo la riserva sul ricorso ex art 700 cpc proposto da [REDACTED],
in persona del l.r.p.t., con sede in [REDACTED], osserva quanto segue.

La ricorrente lamenta il mancato rilascio da parte della resistente del Certificato di Esecuzione Lavori (CEL) inerente un contratto di appalto (con codice CIG [REDACTED]) avente ad oggetto l'espletamento di lavori di modifica e razionalizzazione degli spazi interni presso la Casa di riposo [REDACTED]; nello specifico, il lavoro era concesso da [REDACTED] alla [REDACTED] con Determina n. [REDACTED] del [REDACTED] mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett.a) della Legge di conversione n. 120/2020 s.m.i. per un importo contrattuale complessivo pari ad € 72.347,65, poi implementato fino ad € 89.540,00.

La condotta ascritta alla controparte costituirebbe gravissimo inadempimento perpetrato dalla resistente, stante il mancato rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori a fronte dei lavori espletati con puntualità e precisione da [REDACTED] in favore di [REDACTED] - da cui sono derivati ingentissimi pregiudizi, da perdita di chance, danno emergente e lucro cessante, danno all'immagine, che saranno oggetto del futuro giudizio di merito.

Sotto il profilo del 'fumus', la fondatezza delle richieste sarebbe documentalmente provata, ex multis, dal certificato di sussistenza, liquidità ed esigibilità del credito pari ad € 89.540,00 (cfr. doc. n.4), nonché dalle missive, dal rilievo e carattere eminentemente confessorio, provenienti dalla [REDACTED] resistente (doc.nn. 7 e 9); atti nonostante i quali, controparte, pur essendosi formalmente impegnata a provvedere al rilascio del certificato in parola - imposto ex lege - giammai ha fatto fronte a tale adempimento.

Invoca pertanto la ricorrente ordinarsi alla resistente il rilascio del Certificato di Esecuzione dei Lavori in favore di [REDACTED] in persona del l.r.p.t. ed il compimento di ogni attività ad esso propedeutica in relazione al contratto di appalto CIG [REDACTED] FCF avente ad

L'inesigibilità della richiesta effettuata nei confronti di [REDACTED] emerge proprio dalla lettura delle linee guida ANAC, che prevedono la possibilità di sostituirsi al Rup "originario" solo nel caso in cui al momento della richiesta del CEL il Rup non sia più lo stesso dell'esecuzione dei lavori: circostanza, questa, non verificatasi nel caso di specie.

Pertanto, il ricorso dovrebbe dichiararsi inammissibile in quanto tendente ad ottenere una pronuncia che, di fatto, non potrebbe essere eseguita dalla resistente.

Ebbene, il caso all'attenzione del giudice va definito con l'accoglimento del ricorso alla stregua delle considerazioni che seguono .

Antitutto, va considerato, ai fini del *fumus*, che in buona sostanza la parte resistente non nega la sussistenza dell'adempimento di [REDACTED] e quindi delle condizioni sostanziali per l'emissione del certificato di regolare esecuzione, quale documento che attesta la corretta esecuzione di un contratto d'appalto pubblico da parte dell'appaltatore, e che l'esecuzione del contratto è avvenuta in modo regolare, in conformità con le condizioni stabilite nel documento d'appalto, nei tempi stabiliti e con i materiali precedentemente concordati.

A fronte dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nell'ambito di appalto pubblico, matura il diritto al rilascio della certificazione di che trattasi.

Tanto comporta, sul piano della tutela giudiziale che la posizione dell'impresa rispetto all'emanazione del certificato è di diritto soggettivo e quindi di pertinenza del Giudice Ordinario e sul piano sostanziale che la stazione appaltante, ha il dovere di rilasciarlo, e risponde altresì dei danni conseguenti all'omessa, incompleta o inesatta formazione del certificato stesso, anche in termini di chance. In proposito va in particolare rimarcato come il certificato de quo è idoneo ad attestare il possesso del requisito di idoneità tecnica – organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria. Ved Consiglio di Stato, sez. V, sent. 21 febbraio 2020 n. 1320 secondo cui affinché un'impresa possa qualificarsi per una determinata categoria di opere, è necessario certificare la capacità tecnica di portare a termine lavori appartenenti alla medesima categoria. Il possesso di questo requisito va dimostrato con i Certificati di Esecuzione Lavori (C.E.L.) rilasciati dai committenti per i quali l'azienda ha eseguito delle opere in appalto.

Le obiezioni mosse dalla resistente in punto di ammissibilità del ricorso risultano, pertanto, prive di fondamento.

Sono parimenti infondati i rilievi di mancanza del *periculum*, per la dirimente considerazione che il protrarsi del tempo rispetto all'epoca in cui è maturato il diritto al rilascio del certificato è esclusivamente idoneo all'aggravamento del danno correlato, come idoneamente rappresentato, stanti i dedotti ed inequivoci profili di irreparabilità del pregiudizio individuati nella prospettazione di una crisi finanziaria a cui potrebbe correlarsi il rischio di estinzione della cooperativa ricorrente e degli stessi rapporti di lavoro ad essa sottesi.

Si reputa pertanto accoglibile la richiesta, dopo aver anche precisato che la parte ricorrente ha sufficientemente preannunciato la futura domanda del giudizio di merito.

Sotto altro profilo non difetta il requisito della residualità dello strumento a cui ricorre [redacted] non interessando ai fini della tutela giudiziale invocata la percorribilità di particolari procedure amministrative.

PQM

Letto l'art 700 cpc,

Ordina all' [redacted]
[redacted]) di rilasciare in favore di
[redacted] certificato che tenga luogo del certificato di regolare
esecuzione da parte della stessa dei lavori di cui al contratto di appalto CIG [redacted] FCF avente ad
oggetto l'espletamento di lavori di modifica e razionalizzazione degli spazi interni posti al piano
primo dell'edificio, per la creazione di spazi per l'isolamento finalizzati all'attuazione delle
disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio da covid -19 da realizzare presso
la Casa di riposo [redacted]

Condanna la resistente al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro [redacted] per
compensi oltre accessori e [redacted] per esborsi.

Pe 19/11/2024

IL Giudice

[redacted]